

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 216/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 297 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) disciplina la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («Gazzetta ufficiale») e l'entrata in vigore degli atti giuridici dell'Unione.
- (2) Il regolamento n. 1/1958 ⁽¹⁾, inclusa ogni sua successiva modifica, stabilisce le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
- (3) L'edizione a stampa della *Gazzetta ufficiale*, disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, è attualmente l'unica pubblicazione giuridicamente vincolante, benché sia disponibile anche online.
- (4) La decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ⁽²⁾, assicura che l'Ufficio delle pubblicazioni provveda affinché le istituzioni assolvano all'obbligo in materia di pubblicazione dei testi normativi.
- (5) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato, nella causa C-161/06, *Skoma-Lux sro contro Celní ředitelství Olomouc* ⁽³⁾, che gli atti giuridici dell'Unione non sono opponibili ai singoli se non sono stati regolar-

mente pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* e che mettere a disposizione online tali atti non equivale, in mancanza di una normativa dell'Unione al riguardo, a una pubblicazione nelle forme di legge nella *Gazzetta ufficiale*.

- (6) Se la pubblicazione in formato elettronico della *Gazzetta ufficiale* costituisse una pubblicazione nelle forme di legge, l'accesso al diritto dell'Unione sarebbe più rapido e più economico. Tuttavia, i cittadini dovrebbero continuare ad avere la possibilità di ottenere dall'Ufficio delle pubblicazioni una versione a stampa della *Gazzetta ufficiale*.
- (7) La comunicazione della Commissione intitolata «Un'agenda digitale europea» evidenzia che l'accesso a contenuti giuridici online promuove lo sviluppo di un mercato interno del digitale, con conseguenti vantaggi economici e sociali.
- (8) È opportuno pertanto stabilire norme per assicurare l'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità della pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale*.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme applicabili ai casi in cui, a causa di circostanze impreviste ed eccezionali, non è possibile pubblicare e rendere disponibile l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*.
- (10) La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽⁴⁾, stabilisce gli effetti giuridici delle firme elettroniche come strumento di autenticazione. Al fine di assicurare l'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità dell'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*, una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura conformemente a tale direttiva, offre sufficienti garanzie al pubblico. Dovrebbe essere possibile verificare la *Gazzetta ufficiale* firmata elettronicamente mediante strumenti facilmente disponibili.

⁽¹⁾ Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 017 del 6.10.1958, pag. 385/58).

⁽²⁾ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.

⁽³⁾ Racc. 2007, pag. I-10841.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

